

REGOLAMENTO (UE) N. 99/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del
22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
(regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del
21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei rego-
lamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138,
paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei
risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay
round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione
dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i pro-
dotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo
regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato
del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

